

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

Prot. n. 15052 77.11.2020 del 26 agosto 2020

/ Pos. 4

Oggetto: Associazioni venatorie riconosciute - Art. 34, comma 1 e art. 35 della l.r. n. 33/1997 e successive modificazioni.

Assessorato regionale dell'agricoltura,
dello sviluppo rurale e della pesca
mediterranea

Dipartimento regionale dello sviluppo
rurale e territoriale

(rif. nota 21 luglio 2020, n. 75016)

1. Nella nota in riferimento, assunta al protocollo di quest'Ufficio in data 6 agosto 2020 al n. 14183, codesto Dipartimento rappresenta che il Presidente di un'Associazione venatoria non riconosciuta ha sollevato una problematica concernente la verifica *“del possesso, da parte delle Associazioni Venatorie riconosciute in Sicilia ai sensi dell'art. 35 della L.R. 33/97 e succ. mod. ed int., dei requisiti previsti dall'art. 34 della stessa Legge”*.

Al riguardo codesto Richiedente considera che *“il riconoscimento di tutte le Associazioni Venatorie presenti ed operanti in Sicilia è avvenuto ope legis e quindi senza la preventiva verifica dei requisiti previsti dal citato articolo 34”*; pertanto esprime l'avviso che *“il Legislatore regionale abbia voluto conferire lo status di Associazione riconosciuta a queste Associazioni ...”*.

Codesta Amministrazione, nell'evidenziare che *“le predette Associazioni in forza del riconoscimento hanno avuto, ..., accesso alla sovvenzione prevista dall'art. 36 della citata L.R. n. 33/97 ...”*, chiede il parere di quest'Ufficio sulla questione esposta.

2. Preliminarmente occorre individuare l'ambito dell'intervento consultivo riservato a questo Ufficio. Al riguardo appare opportuno precisare che - giusta il disposto dell'art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - l'attività di consulenza di questo Ufficio concerne quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale, rimanendo invece esclusa ogni considerazione sulla adozione di atti di natura gestionale riservati, come tali, all'amministrazione attiva nell'esercizio delle competenze ascritte.

Ciò premesso, nell'intento di assicurare un utile contributo, si procede a delineare il quadro normativo di riferimento e si espongono talune considerazioni di carattere tecnico-giuridico, che potranno servire da supporto per le determinazioni proprie di codesto Richiedente nella fattispecie rappresentata.

L'articolo 34, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33¹ prevede che *“Le associazioni venatorie istituite con atto pubblico e che non perseguano fini di lucro, possono chiedere di essere riconosciute in sede regionale agli effetti della presente legge, purché possiedano i seguenti requisiti:*

a) abbiano finalità ricreative e formative, anche indirizzate alla tutela degli ambienti naturali ed all'incremento della fauna nonché tecnico-venatorie;

b) dimostrino di avere nell'ambito della Regione un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori che abbiano ritirato il tesserino regionale nell'annata venatoria precedente a quella in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento”.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo 34 aggiunge: *“Le associazioni di cui al comma 1 sono riconosciute con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato regionale faunistico-venatorio. Il riconoscimento è revocato qualora vengano meno i requisiti previsti”.*

L'articolo 35, comma 1, della predetta legge regionale n. 33/1997 così prescrive: *“La Federazione siciliana della caccia, costituita con l'articolo 1 della legge regionale*

¹ La legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 reca: *“Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale”.*

14 luglio 1950, n. 56, perde la personalità giuridica di diritto pubblico e mantiene il carattere di associazione venatoria riconosciuta, per le finalità di cui all'articolo 34. Assumono, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la federazione caccia del Regno delle due Sicilie con sede a Caltanissetta, l'associazione liberi cacciatori siciliani con sede in Acireale, la federazione caccia per le regioni d'Europa con sede in Palermo il Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia e dello sport, la Federazione italiana della caccia, l'Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, l'ARCI-Caccia, l'Associazione nazionale Libera caccia e l'Associazione CPAS (Caccia Pesca Ambiente e Sport), l'Associazione siciliana caccia e natura, l'Associazione nazionale dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale - ANUU Associazione liberi cacciatori siciliani - Federazione caccia delle Regioni d'Europa. È riconosciuta, quale associazione venatoria, ittica, micologica, faunistica, ambientale, di protezione civile ed antincendio boschivo l'Ente produttori selvaggina - EPS. È, altresì, riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale "Italcaccia". Sono, altresì, riconosciute quali associazioni venatorie, faunistiche ed ambientali Caccia e Ambiente Artemide, A.N.C.A. e Enalcaccia. È altresì riconosciuta quale associazione venatoria, faunistica e ambientale l'Associazione C.P.A. siciliano (Caccia, Pesca e Ambiente siciliano)".

Dal ricostruito quadro normativo si evince che il legislatore regionale ha disciplinato due distinte categorie di associazioni venatorie: la prima è costituita da quelle che, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'articolo 34, possono acquistare lo *status* di associazioni riconosciute con apposito provvedimento amministrativo e, segnatamente, con decreto assessoriale adottato all'esito della verifica del possesso dei requisiti normativamente prescritti; nella seconda categoria, invece, confluiscono le associazioni specificamente individuate che, ad insindacabile giudizio dello stesso legislatore regionale, acquisiscono lo *status* di associazione riconosciuta in forza di legge, e, cioè, per effetto del disposto di cui all'articolo 35, comma 1, sopra riportato. In altri termini, nel novero delle associazioni venatorie di cui all'articolo 35, comma 1, rientrano le organizzazioni ivi tassativamente indicate il cui riconoscimento ha, dunque, carattere *ope legis* in quanto opera automaticamente, a prescindere dal

possesso dei requisiti previsti dall'articolo 34, comma 1, nonché dalla verifica della loro sussistenza da parte dell'Amministrazione regionale.

Si fa presente che il sistema delineato nell'ordinamento regionale ricalca quello previsto dalla legislazione statale e, in particolare, dall'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992, n. 157², anche'esso basato su due tipologie di associazioni venatorie, quelle che possono essere riconosciute dalla competente amministrazione statale, qualora siano in possesso degli indicati requisiti, e quelle invece direttamente riconosciute *ex lege*.

Ed invero, il predetto articolo 34 della legge statale, al comma 1, prevede che le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute purché siano in possesso dei requisiti ivi elencati mentre, ai sensi del successivo comma 3, il riconoscimento è disposto con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il comma 5 dello stesso articolo 34 individua poi, nominativamente, le associazioni che “*si considerano riconosciute*” agli effetti della predetta legge n. 157/1992.

Ciò detto, per completezza, si osserva che il riconoscimento *ope legis* delle associazioni venatorie operato nell'ordinamento regionale ai sensi dell'articolo 35 della l. r. n. 33/1997, appare rilevare agli effetti della medesima legge regionale e, dunque, sia ai fini della partecipazione al Comitato regionale faunistico-venatorio (articolo 12, comma 3, lett. d), l.r. n. 33/1997), che in relazione alla possibilità di

²L'articolo 34 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante “*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*”, così dispone:

“1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'art. 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato, con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, come sostituito dall'art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste”.

beneficiare delle sovvenzioni previste dall'articolo 36, comma 1, della stessa l.r. n. 33/1997.

Nè si ritiene di potersi pervenire ad una diversa soluzione considerato che, ai sensi del predetto articolo 36, comma 1, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, “... è autorizzato a concedere alle associazioni venatorie ed ambientaliste riconosciute sovvenzioni per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 6 e di altri connessi alla salvaguardia della fauna selvatica e degli habitat naturali. ...”.

Il riferimento alle associazioni riconosciute risulta invero utilizzato genericamente dal legislatore regionale nel riportato articolo 36, comma 1, senza alcuna distinzione tra quelle il cui riconoscimento è avvenuto con provvedimento amministrativo e quelle riconosciute invece *ope legis*.

Pertanto, sembra che le sovvenzioni di cui al summenzionato articolo 36 possano essere concesse alle associazioni venatorie riconosciute *ex lege* a prescindere dalla verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 34, comma 1, ai fini del riconoscimento.

Non appare, infine, superfluo precisare che, anche per le associazioni riconosciute *ope legis*, rimane fermo il disposto del successivo articolo 37, comma 1, ai sensi del quale “Le sovvenzioni di cui all'articolo 36 verranno corrisposte sulla base di regolare documentazione di spesa, anche per le attività istituzionali previste all'articolo 34, comma 1, lettera a)”, ed altresì trovano applicazione i criteri e le modalità di erogazione delle sovvenzioni previste dal decreto assessoriale 3 febbraio 1999³.

Nei superiori termini l'avviso dello Scrivente.

A' termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n.

³Il decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste 3 febbraio 1999 reca: “Criteri e modalità per l'erogazione delle sovvenzioni previste dagli artt. 36 e 37 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 in favore delle associazioni venatorie ed ambientaliste”.

12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

f.to Avv. Maddalena Barreca*

IL DIRIGENTE

f.to Avv. Daniela M. Cellauro*

L'AVVOCATO GENERALE

f.to Bologna*

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comm2 d.lgs.39/1993